

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6069 del 23/10/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Ponara n. 124. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di conglomerati bituminosi e attività di recupero rifiuti non pericolosi sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Ponara snc
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6316 del 23/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno ventitre OTTOBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Ponara n. 124. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di conglomerati bituminosi e attività di recupero rifiuti non pericolosi sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Ponara snc

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, in base alla quale, a far data dal 01 gennaio 2016, la Regione esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale mediante Arpae;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2025_29 del 19/03/2025 di conferimento *ad interim* dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati

istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Viste le seguenti norme settoriali in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s.m.i. - Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;

Rifiuti

- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s.m.i. - Parte Quarta;
- D.M. 05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- D.M. 05/04/2006, n. 186 “Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- D.M.28/03/2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- D.M. 28/06/2024, n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;
- convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Forlì-Cesena e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09/05/2016 la stessa Provincia esercita attraverso Arpae;

Scarichi di acque reflue in acque superficiali

- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s.m.i. – Parte Terza;
- D.G.R. 9 giugno 2003 n. 1053 *“Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”*;
- D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 286 recante *“Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)”*;
- D.G.R. 18 dicembre 2006 n. 1860 recante *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005”*;
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica;

Impatto acustico

- Vista la Legge 26/10/1995 n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- Visto il D.M. 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;
- Visto il DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- Visto il DPCM 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;
- Visto il DPR 142/2004 “Decreto infrastrutture stradali”;
- Vista la L.R. 15/2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- Vista la D.G.R. 673/2004 “Criteri Tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico”;
- Vista la D.G.R. 45/02 “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Ponara n. 124 Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione conglomerati, misto stabilizzato e frantumato di fresato sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Ponara snc”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 09/03/2016 con Atto Prot. Com.le 3666, come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata comprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- all'ALLEGATO B, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali;
- all'ALLEGATO C, l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- all'ALLEGATO D, il Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995.

Vista la domanda presentata in data 14/03/2025 al Comune di Forlimpopoli, acquisita ai Prot. Com.li 5807, 5808, 5809, 5810, da ROMAGNOLA CONGLOMERATI s.r.l. – C.F./P.IVA 04162150405, per Procedimento unico ex art.53 – L.R. 24/2017 per l'approvazione del progetto denominato *“Ampliamento e ristrutturazione dell'attività di produzione conglomerati bituminosi e potenziamento dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi”* da realizzare in:

- Comune di Forlimpopoli, Via Emilia – angolo via Ponara nei terreni distinti al NCT al foglio 26 particelle 33, 234, 457;
- Comune di Bertinoro, via Ponara nei terreni distinti al NCT al foglio 26 particella 307;

Vista pertanto l'Indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi del combinato disposto dell'art. 53 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii. e degli art. 14 – bis comma 7 della L.241/1990 e ss.mm.ii Prot. Com.le 7106 del 27/03/2025, acquisita da Arpae ai PG/2025/58474-58537-58814-58819;

Visti gli esiti della prima seduta della CdS svoltasi in data 09/04/2025;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta al Comune di Forlimpopoli, a seguito delle risultanze della prima seduta della Conferenza di Servizi, acquisita agli atti di Arpae con PG/2025/112306, PG/2025/112341, PG/2025/112412 del 20/06/2025 e con PG/2025/112609, PG/2025/112652, PG/2025/112914, PG/2025/112927 del 23/06/2025;

Visti gli esiti della seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria svoltasi in data 02/07/2025;

Atteso che la ditta ha trasmesso ulteriori integrazioni a seguito delle risultanze della seconda seduta della Conferenza di Servizi, con documentazione acquisita agli atti del Comune di Forlimpopoli ai Prot. Com.li 17315-17319-17320 del 28/07/2025 e al Prot. Com.le 17855 del 05/08/2025, e da Arpae ai PG/2025/144774 - 150677;

Visti gli esiti della terza seduta della Conferenza di Servizi decisoria svoltasi in data 10/09/2025;

Viste le integrazioni presentate dalla ditta a seguito delle risultanze della terza seduta della Conferenza di Servizi, con la documentazione acquisita agli atti del Comune di Forlimpopoli al Prot. Com.le 21391 del 23/09/2025 e acquisite da Arpae al PG/2025/174020 del 02/10/2025;

Atteso che con le integrazioni presentate è stato richiesto un ulteriore titolo abilitativo e che pertanto l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende i seguenti titoli:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (di competenza Arpae SAC);
- iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (di competenza Arpae SAC);
- autorizzazione allo scarico acque reflue di dilavamento in acque superficiali (di competenza Arpae SAC);
- autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche in acque superficiali - nuovo titolo (di competenza comunale);
- impatto acustico (di competenza comunale);

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come successivamente integrata, depositata agli atti d'ufficio;

Visto che con determinazione n. 19283 del 09/10/2025 la Regione Emilia Romagna ha concluso la procedura di verifica (screening) escludendo dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato "ampliamento e la ristrutturazione dell'attività di produzione di conglomerati bituminosi e potenziamento dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi", localizzato nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, proposto da ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l.;

Evidenziato che la determinazione sopra citata è condizionata al rispetto delle prescrizioni in essa riportate;

Visti gli esiti della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria svoltasi in data 15/10/2025;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 21/10/2025;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 14/10/2025;
- Autorizzazione allo scarico acque di dilavamento in acque superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 14/10/2025;
- Autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: Nulla osta allo scarico Prot. Com.le 18116 del 25/09/2025, acquisito al PG/2025/170179, a firma del Capo del

IV Settore Servizio LL.PP. e A.E del Comune di Bertinoro;

- Nulla Osta acustico condizionato: Nulla osta Prot. Com.le 23129 del 13/10/2025, acquisito al PG/2025/180715, a firma del Responsabile del VI Settore del Comune di Forlimpopoli;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:

- ALLEGATO A e relativa Planimetria - Emissioni in atmosfera
- ALLEGATO B - Recupero rifiuti
- ALLEGATO C e Tavola Unica - Scarichi acque reflue di dilavamento in acque superficiali
- ALLEGATO D e Tavola Unica - Scarico acque reflue domestiche in acque superficiali
- ALLEGATO E - Impatto acustico

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 12/09/2025, ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l. risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (White List);

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l., che sarà rilasciata dal Comune di Forlimpopoli;

Dato atto che il presente atto sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cesserà a decorrere dalla data di rilascio del presente atto:

- Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016 e s.m.i.;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlimpopoli, al Comune di Bertinoro ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa dal responsabile del procedimento Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l.** (C.F./P.IVA 04162150405) **per lo stabilimento di**

produzione di conglomerati bituminosi e attività di recupero rifiuti non pericolosi sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Ponara snc.

2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - ALLEGATO A e relativa Planimetria;
 - **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - ALLEGATO B;
 - **Autorizzazione allo scarico acque reflue di dilavamento in acque superficiali** - ALLEGATO C e Tavola Unica;
 - **Autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche in acque superficiali** - ALLEGATO D e Tavola Unica;
 - **Nulla Osta acustico condizionato** ai sensi dell'art. 8 co.6 della L. 447/95 - ALLEGATO E.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, nell'ALLEGATO B, nell'ALLEGATO C e Tavola Unica, nell'ALLEGATO D e Tavola Unica e nell'ALLEGATO D, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15 (quindici)** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlimpopoli e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cesserà a decorrere dalla data di rilascio del presente atto:
 - Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016 e s.m.i.;
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlimpopoli, al Comune di Bertinoro ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di

contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo alla costante verifica delle dichiarate altezze dei cumuli e dei loro requisiti di stabilità e riguardo all'adozione di tutte le misure preventive atte ad evitare interferenze pericolose tra percorsi dei mezzi in transito e in manovra e percorsi pedonali di lavoratori e utenti, con riferimento anche alla presenza di altra Ditta in contiguità.

Il presente atto viene trasmesso al Comune di Forlimpopoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, al Consorzio di Bonifica al Comune di Bertinoro ed al Comune di Forlimpopoli per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla adottata da Arpae con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 09/03/16 prot. n. 3666, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determina dirigenziale di Arpae DET-AMB-2019-2926 del 17/06/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 25/07/2019 prot. n. 14171;
- determina dirigenziale di Arpae DET-AMB-2019-4723 del 15/10/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 29/10/2019 prot. n. 20296;
- determina dirigenziale di Arpae DET-AMB-2020-2066 del 06/05/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 25/05/2020 prot. n. 9286;
- determina dirigenziale di Arpae DET-AMB-2020-3044 del 01/07/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 23/07/2020 prot. n. 13327;
- determina dirigenziale di Arpae DET-AMB-2020-5960 del 09/12/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 15/12/2020 prot. n. 24004;
- determina dirigenziale di Arpae DET-AMB-2021-1006 del 01/03/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 16/03/2021 prot. n. 5426;
- determina dirigenziale di Arpae DET-AMB-2022-3352 del 01/07/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 21/03/2023 prot. n. 5712;
- determina dirigenziale di Arpae DET-AMB-2023-4170 del 17/08/2023, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 05/09/2023 prot. n. 16716.

La Ditta ha presentato al SUAP del Comune di Forlimpopoli l'istanza di Procedimento Unico ex art. 53 L.R. 24/2017 per l'ampliamento e la ristrutturazione dell'attività di produzione conglomerati bituminosi e il potenziamento dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi, al cui interno è inclusa la domanda di modifica sostanziale di AUA, che comprende anche l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera art. 269 Dlgs 152/06 e smi.

L'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto, relativamente alle emissioni in atmosfera, è inerente a quanto segue:

- adeguamento al DM 28 giugno 2024 , n. 127, relativa al "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";
- spostamento con parziale sostituzione del gruppo vagli e mulino;
- sostituzione parziale dei nastri trasportatori con nastri coperti;
- installazione di un nuovo impianto per la produzione di misto cementato;
- aggiunta dei nuovi codici EER 17.01.03 e 17.01.07;
- incremento dei flussi di rifiuti in ingresso e di prodotti/MPS in uscita;
- ampliamento dell'area dello stabilimento con inclusione di lotti attigui.

Con nota PG/2025/59406 del 28/03/2025 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Con nota PG/2025/59434 del 28/03/2025 il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche richieste relativamente alle emissioni in atmosfera dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera non ha richiesto ai Comuni di Forlimpopoli e di Bertinoro di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, relativamente alle nuove parti dello stabilimento, dal momento che tali aspetti vengono trattati direttamente dai Comuni per il rilascio dei titoli edilizi all'interno della Conferenza di Servizi decisoria relativa al Procedimento Unico ex art.53 della L.R. 24/2017 sopraccitato.

Con nota acquisita al prot. 181155 del 14/10/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria della modifica richiesta dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

“...omissis...”

DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO

La Ditta svolge attività di produzione di conglomerati bituminosi, misto stabilizzato e frantumato di fresato ed è autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016 e smi.

Nel 2019 con la determina DET-AMB-2019-4723 è stato autorizzato e realizzato un nuovo impianto di produzione di conglomerato bituminoso predisponendo anche la compartimentazione della zona di carico del conglomerato bituminoso sui mezzi di trasporto, mediante tamponatura della struttura che sostiene i silos e installazione di due tunnel chiusi dotati di porta saliscendi.

Allo stato attuale autorizzato sono presenti le seguenti emissioni convogliate di cui all'art. 269 del D.lgs 152/06 e smi:

- E1: che raccoglie i fumi derivanti dall'impianto di conglomerato bituminoso (cilindro essiccatore, mescolatore a caldo, vaglio), di portata 105.000 Nm³/h e dotato di un filtro a maniche per l'abbattimento delle polveri e di uno scrubber a soluzione acida per l'abbattimento degli odori;*
- E4: relativa allo sfiato dei silos del filler, dotata di filtro a cartucce per l'abbattimento delle polveri.*

Sono inoltre presenti emissioni diffuse derivanti dalla movimentazione e lavorazione di materie prime e rifiuti con ausilio di un frantumatore primario in testa alla linea per i rifiuti in ingresso, di un gruppo vagli e mulino nella parte centrale e diversi nastri trasportatori.

Con la modifica di progetto il gruppo vagli e mulino verrà sostituito e collocato in una diversa posizione, verranno in parte sostituiti i nastri trasportatori e verrà installato un impianto per il misto cementato a cui sarà associato un nuovo punto emissivo (E5).

I rifiuti in ingresso seguono due linee di produzione separate:

1. i rifiuti identificati dal codice EER 170302 vengono lavorati per produrre granulato di conglomerato bituminoso e sono utilizzati nella totalità per la produzione di conglomerato bituminoso, prodotto principale dello stabilimento. Altre materie prime per questa linea di produzione sono l'aggregato vergine, cioè acquistato dall'esterno, il bitume e il filler, sottoprodotto del processo produttivo stesso.

2. I rifiuti identificati con i codici EER 170101, 170103, 170107 e 170903 vengono lavorati per produrre aggregato recuperato il quale viene in parte venduto come misto stabilizzato, in parte utilizzato nel ciclo di produzione del misto cementato, insieme ad acqua e cemento.

...omissis...

QUADRO EMISSIONI CONVOGLIATE

<i>Punto Emissiv</i>	<i>Attività</i>	<i>Portata (Nm³/h)</i>	<i>Durata</i>	<i>Abbattimento</i>
<i>E1 invariata</i>	<i>cilindro essiccatore + tunnel scarico conglomerato bituminoso + emissioni diffuse da mescolatore, elevatore caldo, vaglio, scarico mescolatore-benna benna-silos (65.000 Nm³/h) + tunnel scarico conglomerato bituminoso (40.000 Nm³/h)</i>	<i>105 000</i>	<i>8 h/giorno</i>	<i>filtro a 3 sezioni su tunnel + filtro a manica in tessuto a valle del bruciatore</i>
<i>E3 invariata</i>	<i>sfiato dei 3 serbatoi di bitume e vasca dosaggio bitume</i>	<i>//</i>	<i>saltuaria</i>	<i>carboni attivi</i>
<i>E4 invariata</i>	<i>sfiato silos filler</i>	<i>//</i>	<i>1 h/giorno</i>	<i>filtro a cartucce</i>
<i>E5 nuova</i>	<i>sfiato silos cemento</i>	<i>//</i>	<i>1 h/giorno</i>	<i>filtro a cartucce</i>

CONSIDERAZIONI NORMATIVE E PROPOSTA DI PRESCRIZIONI

Valutazione delle emissioni diffuse di polveri

Le emissioni di polveri diffuse vengono generate a seguito di diverse attività svolte nelle aree esterne all'impianto. Nella configurazione di progetto i rifiuti stoccati in ingresso all'impianto vengono prelevati dai cumuli tramite pala meccanica e convogliati al frantumatore primario (esistente), di potenza pari a 87,5 kW per la riduzione volumetrica e la scomposizione. Da questo, un nastro carterato, dotato di separatore magnetico e raschiatori a lama, trasporta i materiali alla cernita manuale per la separazione di materiali quali legno, plastica e carta; tale attività viene svolta manualmente sotto tettoia. Da qui un nastro trasportatore dotato di copertura metallica e paratie laterali trasporta il materiale al nuovo mulino, costituito da: un vaglio vibrante inclinato di potenza 30 kW e dotato di copertura, un nastro trasportatore carterato per il trasporto alla tramoggia di alimentazione, da qui tramite nastro carterato al mulino a percussione, di potenza 75 kW. Da qui il materiale ritorna tramite nastro al vaglio vibrante inclinato andando a costituire un ciclo che si ripete fino ad ottenere la granulometria richiesta per le successive lavorazioni.

A fine ciclo un nastro trasportatore carterato porta il materiale allo stoccaggio.

I materiali prodotti vengono infine trasportati, per mezzo di un complesso sistema di nastri trasportatori carterati allo stoccaggio finale pronto per essere utilizzato nell'impianto di essiccazione e miscelazione di cui all'emissione E1.

Inoltre verrà installato un nuovo impianto per la produzione di misto cementato, costituito da

un silos per lo stoccaggio del cemento e da un miscelatore. Nello specifico il cemento in polvere viene caricato nel silos tramite un tubo in maniera pneumatica direttamente dal mezzo in ingresso allo stabilimento con cadenza circa settimanale, l'operazione di carico ha una durata di circa 30'. Il cemento viene poi trasferito nel miscelatore previa fluidificazione tramite coclee tubolari chiuse. Il materiale aggregato recuperato/stabilizzato viene caricato tramite pala gommata nelle due tramogge di carico del mescolatore. Una volta pronto il misto cementato viene caricato sul mezzo tramite nastro trasportatore laterale e mantenuto costantemente bagnato con l'ausilio di ugelli posti sul nastro stesso.

All'interno della procedura di Screening è stato redatto uno studio di impatto da polveri in atmosfera nel quale sono stati individuati i ricettori potenzialmente esposti alle emissioni diffuse a carico dell'attività ed è stata stimata l'emissione di PM10 applicando i fattori di emissione e la procedura indicata dalle Linee Guida "per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" redatte da ARPAT.

Nello specifico sono state individuate 6 tipologie di attività in grado di generare emissione di materiali polverulenti:

1. Frantumazione secondaria (25 - 100 mm): il fattore di emissione utilizzato tiene conto del quantitativo del materiale lavorato (da 229.480 t Ante Operam a 320.530 t Post Operam) e di un abbattimento del 91% in funzione dell'utilizzo del sistema di bagnatura con acqua, sia Ante che Post Operam;
2. Nastro trasportatore: il fattore di emissione utilizzato tiene conto del quantitativo del materiale lavorato (da 229.480 t Ante Operam a 320.530 t Post Operam) e di un abbattimento del 96% per il solo stato di progetto per l'installazione di nastro trasportatore coperto;
3. Carico camion: in funzione del quantitativo di materiale trasportato, da 229.480 t Ante Operam a 320.530 t Post Operam;
4. Scarico camion: in funzione del quantitativo di materiale trasportato, da 154.480 t Ante Operam a 205.530 t Post Operam;
5. Trasporto materiale su strada sterrata: in funzione del numero di camion in transito e della lunghezza del percorso (da 3281 km percorsi in un anno AO a 4358 km PO) e considerando un fattore di abbattimento dell'80% per la mitigazione generata dalla bagnatura delle strade, sia Ante che Post Operam;
6. Erosione del vento dai cumuli: in funzione del numero e della dimensione dei cumuli è stata considerata una superficie di 13820 m² sia Ante che Post Operam con una diminuzione del numero di movimenti orari sui cumuli nella fase di progetto.

Di seguito una tabella di sintesi delle emissioni Ante e Post Operam da cui si evince che per la fase di progetto è previsto un aumento di circa il 20% della polverosità diffusa dovuto principalmente ai maggiori quantitativi trattati e nonostante un abbattimento superiore al 90% dalla sorgente costituita dai nastri trasportatori che verranno sostituiti con nastri chiusi. La maggiore fonte emissiva rimane, in entrambi i casi, il transito di mezzi su strade interne sterrate che, nella fase di progetto, costituisce quasi il 90% delle emissioni diffuse.

Relativamente all'emissione E1 non si prevedono variazioni sostanziali fra lo stato attuale e di progetto, ma nel calcolo delle emissioni è stata considerata una portata inferiore nello stato attuale e corrispondente alla massima misurata negli autocontrolli eseguiti dal 2021 al 2024, mentre nello stato di progetto è stata cautelativamente impostata una portata pari alla massima autorizzata.

Nel complesso le modifiche progettuali richieste conducono ad un aumento stimato pari a

circa il 20% delle emissioni di PM10 nello stato futuro.

Attività	Ante Operam		Post Operam		Variazione % tra Ante Post Operam
	PM10 emesse (kg/anno)	%	PM10 emesse (kg/anno)	%	
Frantumazione	70.45	6.3	98.4	7.4	+39.7%
Nastro trasportatore	126.21	11.2	7.37	0.6	-94.2%
Carico camion	12.62	1.1	17.63	1.3	+39.7%
Scarico camion	1.24	0.1	1.64	0.1	+32.3%
Transiti su strada sterrata	890.5	79.2	1182.58	88.5	+32.8%
erosione cumuli	23.27	2.1	28.31	2.1	+21.7%
TOTALE diffuse	1124.29	100	1335.94	100	+18.8%
TOTALE diffuse + E1	1699.15		2028.94		+19.4%

La Ditta ha effettuato il confronto con i valori soglia delle Linee Guida di ARPAT considerando una situazione cautelativa in cui si può avere l'emissione contemporanea di tutte le sorgenti considerate e per un funzionamento di 8 h al giorno e 250 giorni l'anno.

Da quanto valutato sia allo stato attuale che di progetto le emissioni di PM10 risultano superiori alle soglie di compatibilità, per cui si ha la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti modellistici e/o monitoraggio sito-specifici.

La Ditta ha provveduto ad elaborare una simulazione della dispersione delle polveri in atmosfera utilizzando il modello diffusivo CALPUFF implementato con i dati meteorologici CALMET per l'anno 2024; lo stabilimento è stato suddiviso in "aree" emissive in funzione della disposizione delle diverse sorgenti individuate nello stato attuale e di progetto, per cui si hanno 2 aree principali allo stato attuale e tre aree nello stato futuro.

Si sottolinea che la Ditta, in ottemperanza alla prescrizione 2.h di cui alla DET-AMB-2019-4723, allo scopo di meglio caratterizzare le condizioni anemologiche dell'area soprattutto in merito alla caratterizzazione delle condizioni favorevoli alla diffusione di sostanze odorigene, ha installato un anemometro presso l'impianto per la misurazione di direzione e velocità del vento. Dai dati rilevati risulta però una forte discrepanza tra quanto misurato dall'anemometro aziendale e la climatologia tipica della zona che prevede venti prevalentemente occidentali, tanto che anche il modello previsionale di diffusione e ricaduta è stato basato su dati estratti da altra fonte.

A fronte di questa discrasia, si chiede all'azienda di verificare, nel più breve tempo possibile (entro 1 mese dal rilascio dell'autorizzazione), il corretto funzionamento della centralina, l'eventuale disallineamento rispetto ai punti cardinali del goniometro e il suo eventuale funzionamento non in piano; qualora queste verifiche non dovessero riscontrare problemi od errori, di procedere a posizionarla in posizione diversa da quella attuale.

Si ricorda che il corretto posizionamento di un rilevatore di velocità e direzione del vento prevede, tra le altre cose, un'altezza del sensore di vento (velocità e direzione) non inferiore a 10 m, una distanza di 10 volte l'altezza dell'ostacolo più vicino posto sopravvento rispetto alla centralina (5 volte nella direzione opposta), l'assenza di recinzioni e vegetazione alte da mantenere a distanza non inferiore a 20 metri.

Le norme di riferimento per il posizionamento sono verificabili nelle norme internazionali WMO o nelle linee guida Ispra sul posizionamento delle centraline di qualità dell'aria.

Si ricorda che il corretto funzionamento della centralina meteo risulta fondamentale anche per l'organo di controllo, per verificare le condizioni di ventilazione locali al verificarsi degli episodi di odore ed esposti.

All'intorno dello stabilimento sono stati individuati 31 recettori di cui 3 posti a distanze inferiori a 150 m (da R1 e R3) e altri 8 (da R4 a R11) posti a distanza inferiore a 500 m, tutti e 31 sono stati inseriti in input al modello di diffusione CALPUFF.

Dai risultati delle simulazioni modellistiche risulta un contributo alla media annuale della concentrazione in aria ambiente di PM10 ai recettori generalmente inferiore a $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ad eccezione dei recettori R3, R5 e R7 in cui risultano concentrazioni di poco superiori, con differenze marginali tra lo stato attuale e di progetto. Relativamente ai massimi giornalieri si rileva un aumento della concentrazione di polveri PM10 in aria ambiente ai recettori contenuto nell'ordine del 10%, con un lieve miglioramento dell'impatto per quelli posti a N-NO dello stesso lungo la Via Emilia. Fanno eccezione i recettori posti più in prossimità della nuova area di ampliamento, in cui verrà posizionato il frantumatore di testa impianto, in particolare il recettore R7 risulta essere quello in cui si rileva l'aumento più consistente, con 4 superamenti del limite giornaliero pari a $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ in più rispetto alla situazione di fondo dell'area (25 superamenti al recettore R7 contro 21 misurati dalla centralina di rilevamento della qualità dell'aria).

Ritenendo plausibile un impatto significativo la delibera di screening ha escluso il progetto da ulteriore procedura di VIA a condizione che venga eseguito un monitoraggio di polveri PM10 in aria ambiente presso il recettore R7, da realizzare nell'anno successivo all'avvio dell'attività nell'assetto modificato, secondo i criteri previsti dal D.lgs 155/2010 (8 settimane l'anno distribuite uniformemente nelle stagioni) e che venga installata una vasca per il lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti in uscita dall'impianto.

(...omissis...)

Relativamente alle emissioni odorigene, in ottemperanza alla prescrizione 2.j di cui alla DET-AMB-2019-4723, il proponente ha predisposto una simulazione modellistica della dispersione di sostanze odorigene in uscita dal camino E1, identificato come sorgente principale di odore, secondo quanto previsto dal Decreto Direttoriale del MASE n. 309/23. Come dato di ingresso, così come previsto dalla prescrizione 2.j, sono state utilizzate le concentrazioni di odore rilevate a camino negli anni dal 2021 al 2024 tramite autocontrollo, e la portata autorizzata. Come dati meteo di input è stato invece utilizzato il set prodotto dal post-processore CALMET in quanto, dalle analisi svolte, e come sopra richiamato, i dati rilevati dall'anemometro aziendale sono risultati inattendibili e poco realistici.

Dalle valutazioni svolte risulta il rispetto presso tutti i recettori dei valori soglia previsti dal Decreto Direttoriale del MASE n. 309/23 e non risultano, negli ultimi anni 2-3 anni, segnalazioni estese di molestie olfattive relative all'impianto. In base ai dati forniti dalla ditta si ritiene che una concentrazione pari a $1300 \text{ OUE}/\text{m}^3$, in linea con la massima misurata negli autocontrolli degli anni 2021 - 2024 (pari a $1259 \text{ OUE}/\text{m}^3$ ed utilizzata come dato di input al modello di diffusione), possa essere una concentrazione di odore tale da garantire il rispetto dei valori soglia del MASE ai recettori. Si propone quindi, così come previsto dallo stesso Decreto Direttoriale che recita: "I valori di concentrazione di odore e portata di odore, in tal modo introdotti, modificati o confermati nell'autorizzazione in sede di aggiornamento, non costituiscono valore limite di emissione secondo la definizione legale dell'art. 268 del D.lgs 152/06 e s.m.i. e, pertanto, il relativo superamento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 279 comma 2bis, per la violazione delle prescrizioni autorizzative", di proporre un valore di concentrazione pari a $1300 \text{ OUE}/\text{m}^3$ che costituirà una prescrizione specifica.

Si richiede, in ogni caso, che l'AC possa richiedere autonomamente la modifica della futura autorizzazione in relazione a questo specifico aspetto al verificarsi di un eventuale peggioramento della situazione ambientale creatasi in seguito al rilascio dell'autorizzazione.

Emissioni convogliate

Relativamente alle emissioni convogliate non vengono richieste modifiche alle emissioni esistenti già autorizzate per le quali si propone di mantenere i limiti e le prescrizioni attualmente autorizzate (DET-AMB-2019-4723). Il Gestore chiede inoltre l'inserimento di un nuovo punto emissivo, denominato E5, relativo allo sfiato del silos del nuovo impianto di misto cementato, come di seguito descritto.

E5 - Sfiato silos cemento

Il nuovo impianto di silos cementato che verrà installato è costituito da un silos per lo stoccaggio del cemento e da un miscelatore. Il cemento in polvere viene caricato nel silos tramite un tubo in maniera pneumatica direttamente dal mezzo in ingresso allo stabilimento con cadenza circa settimanale, l'operazione di carico ha una durata di circa 30'. Il cemento viene poi trasferito nel miscelatore previa fluidificazione tramite coclee tubolari chiuse. Il materiale aggregato recuperato/stabilizzato viene caricato tramite pala gommata nelle due tramogge di carico del mescolatore, tale operazione genera una sorgente di polverosità diffusa di cui si è tenuto conto nella valutazione di cui al capitolo precedente.

Una volta pronto il misto cementato viene caricato sul mezzo tramite nastro trasportatore laterale e mantenuto costantemente bagnato con l'ausilio di ugelli posti sul nastro stesso.

Le emissioni legate a questo impianto sono da imputarsi principalmente alla fase di carico del silos; lo stesso è dotato, nella parte superiore, di un filtro depolveratore a cartucce avente le seguenti caratteristiche:

- *materiale: inox AISI 304;*
- *N° cartucce: 4;*
- *Diametro cartuccia: 218 mm;*
- *Altezza cartuccia: 700 mm;*
- *Superficie filtrante: 24 m²;*
- *Portata di filtrazione: 1700 m³/h;*
- *Efficienza di abbattimento: 99.9%;*
- *Metodo di pulizia: aria compressa in controcorrente.*
- *Calcolo velocità di filtrazione dai dati forniti dalla ditta: 0,019 m/s (conforme ai requisiti dell'allegato 2 dei Criteri Criaer).*

Per il mantenimento dell'efficienza di filtrazione deve essere effettuata la pulizia del filtro e l'eventuale sostituzione delle cartucce filtranti secondo quanto riportato nel Libretto d'uso e manutenzione.

Pur trattandosi di emissione discontinua si ritiene che la stessa sia asservita all'impianto di produzione di misto cementato e che quindi non rientri nell'Allegato 1A - lettera m) di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Tale emissione è prevista al punto 4.22 - "Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g" degli allegati alla DGR 1769/2010 e s.m.i che riporta un limite di emissione per le polveri totali pari a 10 mg/Nm³ e che al punto 6 recita:

- *Gli sfiati dei silos di stoccaggio di materiali in polvere o che possono sviluppare polveri, caricate con sistemi pneumatici, devono essere dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri e devono essere dotati di misuratore di pressione differenziale. Tali filtri devono essere sottoposti con periodicità almeno annuale, a ispezioni di*

verifica dello stato di conservazione ed efficienza; in tal caso il limite si considera automaticamente rispettato.

Pur considerata la portata non costante di tale emissione, si prescrive un limite per le polveri totali pari a 10 mg/Nm³ e si propone di sostituire il monitoraggio periodico dell'emissione con l'ispezione mensile della funzionalità dell'impianto di abbattimento con annotazione della stessa su apposito registro.

PROPOSTA DI PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI CONVOGLIATE

Come sopra richiamato non vengono modificate le emissioni convogliate già autorizzate, per le quali permangono i limiti e le prescrizioni già previsti in autorizzazione. Fanno eccezione alcune prescrizioni relative alla emissione E1 e più specificatamente alle emissioni di sostanze odorigene, che vengono così modificate:

1. la prescrizione 2.c. viene eliminata;
2. la prescrizione 2.j. viene eliminata;
3. la prescrizione 4 viene così modificata: "I monitoraggi che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale all'emissione E1 devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato. Il monitoraggio annuale deve comprendere anche la misura della concentrazione di odore (UOE /Nmc) mediante olfattometria dinamica secondo la norma UNI EN 13725.
4. Il quadro emissivo di cui all'emissione E1 deve essere così modificato:

Fase produttiva	Portata massima (Nmc/h)
Cilindro essiccatore + emissioni diffuse da mescolatore, elevatore a caldo, vagli scarico mescolatore-benna e benna-silos (n. 1 filtro a maniche – n.1 filtro a maniche con pressostato differenziale + n.1 scrubber a torre con soluzione acida)	65.000
Tunnel scarico conglomerato bituminoso (Impianto abbattimento: filtro a 3 sezioni)	40.000
Cilindro essiccatore + emissioni diffuse da mescolatore, elevatore a caldo, vagli scarico mescolatore-benna e benna-silos + Tunnel scarico conglomerato bituminoso	105.000
Altezza minima	20 m
Durata	8 h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Valore limite ⁽¹⁾ mg/Nmc
Polveri totali	20
Sostanze organiche volatili (esprese come COT)	150
Biossido di zolfo (espressi come SO ₂)	800
Biossido di azoto (espressi come NO ₂)	200
Cloruro di idrogeno (espresso come HCl)	30

Sostanze odorigene	1300 OUE/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come somma di: Benz[a]antracene Dibenzo[a,h]antracene Benzo[b]fluorantene Benzo[j]fluorantene Benzo[k]fluorantene Benzo[a]pirene Dibenzo[a,e]pirene Dibenzo[a,h]pirene Dibenzo[a,i]pirene Dibenzo[a,l]pirene Indeno[1,2,3-cd]pirene	0,1

- (1) Le concentrazioni misurate durante i monitoraggi in capo al Gestore e durante i campionamenti degli Organi di Vigilanza preposti devono essere riferite ad un tenore volumetrico dell'ossigeno pari al 17% così come indicato al comma 12 dell'art.271 alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e smi.
- (2) Tale valore non costituisce limite ma prescrizione secondo quanto stabilito dal D.D. MASE 309/2023

Infine, relativamente alla nuova emissione E5 - sfiato silos cemento, si prescrive un limite per le polveri totali pari a 10 mg/Nm³ e si propongono le seguenti prescrizioni:

1. Il monitoraggio periodico dell'emissione è sostituito con l'ispezione mensile della funzionalità dell'impianto di abbattimento con annotazione della stessa su apposito registro.
2. Per il mantenimento dell'efficienza di filtrazione dell'impianto di abbattimento deve essere effettuata la pulizia del filtro ed eventuale sostituzione delle cartucce filtranti secondo specificato nel Libretto d'uso e manutenzione.
3. la valvola di sicurezza marca SCUTTI modello VDS-273, installata sulla parte superiore del silos per le situazioni di sovrappressione di emergenza, deve mantenere i valori a cui è stata tarata, pari: in sovrappressione 550 mm H₂O e in depressione 20 mmH₂O.

PROPOSTA DI PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI DIFFUSE

Trattandosi di emissioni diffuse non convogliabili, non sono previsti valori limite di emissione ma prescrizioni funzionali che hanno lo scopo di ridurre la polverosità diffusa, di seguito elencate, ad integrazione di quanto già proposto dalla ditta e dalle conclusioni del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening):

- a. l'attività può essere esercitata solo a seguito della messa in funzione dei sistemi di bagnatura previsti;
- b. dovranno essere mantenuti in efficienza i nebulizzatori del frantumatore primario;
- c. l'altezza dei cumuli dei rifiuti da trattare, delle materie prime, del granulato di conglomerato bituminoso e dell'aggregato recuperato non dovrà superare i 5 metri,
- d. i cumuli dei rifiuti da trattare, in particolare dei rifiuti appartenenti alla Tipologia 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1 D.M. 05/02/1998, del granulato di conglomerato bituminoso e dell'aggregato recuperato dovranno essere umidificati in maniera tale da non permettere lo sviluppo di polveri nell'ambiente;
- e. le strade interne ed i piazzali aziendali dovranno essere adeguatamente umidificati al fine di limitare la diffusione delle polveri. A tale scopo la ditta dovrà effettuare la

- bagnatura con autobotte o tramite l'ausilio di appositi irrigatori delle corsie di transito degli automezzi;*
- f. a fine giornata dovrà essere pulita la viabilità interna asfaltata con apposita spazzatrice;*
 - g. per il trasporto dei materiali polverulenti dovranno essere utilizzati automezzi dotati di dispositivi chiusi;*
 - h. le ruote dei mezzi pesanti in uscita dall'impianto dovranno essere adeguatamente pulite tramite passaggio in apposita vasca lavar ruote;*
 - i. Dovranno essere mantenute in buono stato le barriere verdi, la rete-antipolvere lungo la via Emilia, la barriera di pannelli fonoassorbenti/fonoisolanti. Le barriere verdi dovranno essere oggetto di manutenzione periodica; gli interventi di manutenzione e potatura delle alberature dovranno essere eseguiti con particolare attenzione al mantenimento della funzione mitigativa anti-polvere;*
 - j. è vietato il carico di conglomerato bituminoso su mezzi non dotati di completa copertura;*
 - k. relativamente all'impianto di misto cementato devono essere mantenute efficienti: il sistema di caricamento del silos tramite tubazione, il filtro depolverizzante, la coclea tubolare chiusa e gli ugelli per la bagnatura del nastro di uscita; gli interventi di manutenzione dovranno essere annotati su apposito registro.*
 - l. Gli ugelli per la bagnatura del nastro del prodotto in uscita dall'impianto di misto cementato devono essere mantenuti in funzione quando il nastro trasportatore è attivo.*
 - m. in caso di segnalazioni lamentanti diffusione di polveri dall'impianto l'Autorità competente potrà predisporre monitoraggi e/o ulteriori e più puntuali prescrizioni.*

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra riportato, si esprime una valutazione favorevole all'istanza dell'azienda con le prescrizioni indicate”.

Con determinazione n. 19283 del 09/10/2025 la Regione Emilia Romagna ha concluso la procedura di verifica (screening) escludendo dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “ampliamento e la ristrutturazione dell'attività di produzione di conglomerati bituminosi e potenziamento dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi”, localizzato nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, proposto da Romagnola Conglomerati srl;

La determinazione sopra citata è condizionata al rispetto delle prescrizioni in essa riportate, che per quanto concerne la mitigazione delle emissioni di polveri sono di seguito indicate:

- 1. “prima di attivare l'esercizio dell'attività, al fine di limitare la diffusione di polveri diffuse in atmosfera e il trasporto di materiale polverulento dall'impianto verso la viabilità pubblica, si dovrà installare in uscita all'impianto specifica vasca per il lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti; entro 30 giorni dall'attivazione dell'esercizio dell'attività, si dovrà inviare all'autorità competente specifica relazione comprovante l'avvenuta realizzazione del progetto;*
- 2. nel primo anno successivo all'avvio dell'attività nell'assetto modificato, dovrà essere eseguito un monitoraggio delle polveri PM10, secondo i criteri previsti dal d.lgs. 155/2010, per una durata complessiva di 8 settimane distribuite uniformemente nelle diverse stagioni; entro 60 giorni dal termine di tale monitoraggio, la Ditta dovrà inviare ad Arpa-e-SAC di Forlì-Cesena specifica relazione contenente gli esiti dell'attività svolta, la valutazione degli impatti e, qualora emergessero criticità o scostamenti rispetto a*

quanto già valutato nello screening, eventuali misure mitigative supplementari. Tale relazione dovrà essere presentata mediante istanza di modifica dell'autorizzazione ambientale rilasciata a seguito della presente procedura, al fine di consentire ad Arpae-SAC di Forlì-Cesena la validazione dei risultati e, se necessario, l'adozione di ulteriori mitigazioni;

- 3. il periodo triennale relativo alla realizzazione e manutenzione del verde, così come da progetto presentato dal proponente, decorrerà dalla data di efficacia della determina del presente provvedimento. Entro 30 giorni dal termine di tale triennio, dovrà essere trasmessa ad Arpae-SAC di Forlì-Cesena una relazione tecnico-descrittiva, comprensiva di documentazione fotografica attestante lo stato di attecchimento e di buono stato di salute delle essenze vegetali dell'impianto, con particolare riferimento agli interventi effettuati per il ripristino delle fallanze, al fine comprovare la mitigazione di polveri, rumore e impatto visivo;*
- 4. comunicare entro 10 giorni dall'attivazione dell'esercizio dell'attività la data dell'attivazione della stessa”.*

Il SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 16/10/2025 acquisito al prot. n. 183922 ha inoltrato ad Arpae il parere favorevole dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica del 16/10/2025, di seguito riportato:

*“Nell'impossibilità di partecipare alla CdS in oggetto (programmata per il 15 ottobre 2025 ore 11.00) per coincidenti impegni lavorativi,
esaminata la documentazione agli atti,
si esprime, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica :*

- 1) Procedimento D.P.R. n.59/13 Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale Romagnola Conglomerati SRL per l'impianto sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro Via Ponara n.124_rilascio Autorizzazione emissioni in atmosfera- art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.*

Premesso che trattasi di attività lavorativa classificabile come Industria Insalubre di I Classe (elenco B n.13 D.M. 05/09/1994) già esistente in contesto territoriale misto, il cui ampliamento è ammissibile solo a patto di adozione di idonee misure mitigative degli impatti ambientali esercitati nei confronti dei recettori residenziali presenti nelle vicinanze, si esprime parere favorevole sulle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni di ARPAE ST, (da implementare idoneamente in occasione di condizioni meteo climatiche favorevoli all'insorgenza di inconvenienti igienico sanitari connessi a polverosità eccessiva e/o ad emissioni odorigene e in occasione di eventuali segnalazioni da parte di cittadini) e del D.Lgs 81/08 e s.m.i. a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare riguardo alla costante verifica delle dichiarate altezze dei cumuli e dei loro requisiti di stabilità e riguardo all'adozione di tutte le misure preventive atte ad evitare interferenze pericolose tra percorsi dei mezzi in transito e in manovra e percorsi pedonali di lavoratori e utenti, con riferimento anche alla presenza di altra Ditta in contiguità.

...omissis...”.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto inoltre necessario aggiornare alcune prescrizioni ed inserirne di nuove in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae. Il responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto di applicare le stesse prescrizioni previste per la nuova emissione N.5 “Sfiato silos cemento” anche all'analogia

emissione esistente N.4 "Sfiato silos filler". Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione di AUA.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa, del parere della Azienda U.S.L. della Romagna sopra riportati e degli esiti favorevoli della Conferenza di servizi decisoria relativa al Procedimento Unico ex art. 53 della L.R. 24/2017 conclusasi il 15/10/2025, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 09/03/16 prot. n. 3666, e successivi aggiornamenti, e dalla documentazione allegata all'istanza di Procedimento Unico ex art. 53 L.R. 24/2017, al cui interno è inclusa la domanda di modifica sostanziale di AUA, presentata in data 14/03/2025 prot. n. 5807, 5808, 5809, 5810, e successive integrazioni, per il rilascio della presente AUA.

Planimetria di riferimento:

Elaborato grafico acquisito agli atti di Arpa con PG/2025/112914 del 23/06/2025, denominato "Tavola n° 10.10 - Stato attuale e modificato - Modifica sostanziale di AUA - Planimetria emissioni in atmosfera - scala 1:750", datata marzo 2025, a firma del tecnico incaricato (**allegata**).

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE E PRESCRIZIONI AI SENSI DELL'ART 269 COMMA 10 D.LGS. 152/06

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione diffusa in atmosfera:

EMISSIONE - SFIATO N. 3 SERBATOI BITUME E VASCA DOSAGGIO BITUME

derivante da impianti di deposito di oli minerali e pertanto non sottoposta ad autorizzazione come indicato dal comma 10 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con il presente provvedimento **sono disposte**, ai sensi dell'art. 269 comma 10 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., **anche le seguenti prescrizioni al fine di contenere le emissioni diffuse** derivanti dallo **sfiato di n. 3 serbatoi di bitume e vasca dosaggio bitume**:

- a. Dovrà essere realizzato, mantenuto in efficienza ed essere sempre utilizzato il sistema di trattamento degli sfiati proposto dalla Ditta, che prevede:
 - caricamento con circuito chiuso dei serbatoi da parte delle autocisterne stradali dotate della possibilità di tale collegamento;
 - convogliamento degli sfiati all'impianto di abbattimento a carboni attivi durante il caricamento da parte delle autocisterne stradali non dotate della possibilità di collegamento in circuito chiuso.
- b. In aggiunta a quanto proposto, **si raccomanda** di valutare, se tecnicamente possibile, la predisposizione di guardie idrauliche presso i troppo pieni alla base dei serbatoi (l'azienda argomenta che la chiusura dei troppo pieni avviene attraverso clapet, ma come da esperienze precedenti, si evidenzia che un battente d'acqua di chiusura può servire a eliminare anche le residue emissioni diffuse).

- c. I carboni attivi dell'impianto di abbattimento dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 15% del peso iniziale. I controlli del peso del filtro, eseguiti con periodicità almeno trimestrale, e le operazioni di sostituzione dei carboni attivi dovranno essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 5. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione";
- d. Ogni serbatoio dovrà essere dotato di valvole di sicurezza per scongiurare problemi di sovra/sotto pressione incontrollata dei serbatoi stessi o altro dispositivo equivalente.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di conglomerati bituminosi, di recupero rifiuti e di produzione di misto cementato **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto dei valori limite e prescrizioni di seguito stabiliti**:

EMISSIONE N. 1 - CILINDRO ESSICCATORE + EMISSIONI DIFFUSE DA MESCOLATORE, ELEVATORE A CALDO, VAGLIO, SCARICO MESCOLATORE-BENNA E BENNA-SILOS + TUNNEL SCARICO CONGLOMERATO BITUMINOSO

Fase produttiva	Portata massima (Nmc/h)
Cilindro essiccatore + emissioni diffuse da mescolatore, elevatore a caldo, vaglio scarico mescolatore-benna e benna-silos (Impianti abbattimento: n.1 filtro a maniche – n.1 filtro a maniche con pressostato differenziale + n.1 scrubber a torre con soluzione acida)	65.0
Tunnel scarico conglomerato bituminoso (Impianto abbattimento: filtro a carboni attivi)	40.0
Cilindro essiccatore + emissioni diffuse da mescolatore, elevatore a caldo, vaglio scarico mescolatore-benna e benna-silos + Tunnel scarico conglomerato bituminoso	105.0

Altezza minima: 20 m
Durata: 8 h/g

INQUINANTE	VALORE LIMITE
Polveri totali	20 mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	150 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO ₂	800 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	200 mg/Nmc
Acido Cloridrico (HCl)	30 mg/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come somma di: Benz[a]antracene	0,1 mg/Nmc

Dibenz[a,h]antracene	
Benzo[b]fluorantene	
Benzo[j]fluorantene	
Benzo[k]fluorantene	
Benzo[a]pirene	
Dibenzo[a,e]pirene	
Dibenzo[a,h]pirene	
Dibenzo[a,i]pirene	
Dibenzo[a,l]pirene	
Indeno[1,2,3-cd]pirene	

[1] Le concentrazioni misurate durante i monitoraggi in capo al Gestore e durante i campionamenti degli Organi di Vigilanza preposti devono essere riferite ad un tenore volumetrico dell'ossigeno pari al 17% così come indicato al comma 12 dell'art.271 alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e smi.

Devono essere rispettate le **seguenti prescrizioni** relative agli impianti di cui alla **EMISSIONE N.1:**

- a.1 Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della emissione N.1 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato. Il monitoraggio annuale deve comprendere anche la misura della "Concentrazione di odore (in Unità Olfattometriche/m³)" mediante olfattometria dinamica secondo la norma UNI EN 13725.
- a.2 All'emissione N.1 per la "Concentrazione di odore (in Unità Olfattometriche/m³)" dovrà essere rispettato il valore massimo di 1300 OUE/m³ che, così come previsto dal Decreto Direttoriale del MASE n. 309/23, non costituisce valore limite di emissione secondo la definizione legale dell'art. 268 del D.Lgs 152/06 e smi e, pertanto, il relativo superamento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 279, comma 2bis, per la violazione delle prescrizioni autorizzative.
- a.3 Dovranno essere presenti e mantenute in buono stato le tamponature presenti rispettivamente nella zona di scarico dal mescolatore alla benna, il binario inclinato di trasporto del conglomerato bituminoso fino ai silos e zona di scarico dalla benna ai silos. Analogamente dovrà essere presente e mantenuta in buono stato la compartimentazione della zona di carico del conglomerato bituminoso (portoni saliscendi e tamponature laterali).
- a.4 Al fine di garantire che le emissioni diffuse provenienti dall'impianto vengano convogliate al punto di emissione N.1 devono essere mantenute le depressioni dichiarate dalla Ditta, di seguito riportate:
 - depressione elevatore a caldo: tra -35 Pa e -200 Pa;
 - depressione mescolatore: tra -50 Pa e -150 Pa;
 - depressione vaglio: tra -100 Pa e -200 Pa.
- a.5 Al fine di garantire una limitazione delle emissioni odorigene si prescrive l'installazione di sistemi acustici o visivi sui ventilatori a servizio dell'impianto di aspirazione nel suo complesso, che segnalino eventuali anomalie di funzionamento sulle aspirazioni.
- a.6 Al fine di minimizzare le emissioni odorigene e la completa captazione dell'emissione si prescrive che il tunnel dove avviene il carico su camion del conglomerato bituminoso, debba essere completamente tamponato fino a terra e

che durante le operazioni di carico del materiale e fino al completamento delle stesse le porte sali-scendi di entrata ed uscita debbano rimanere chiuse.

- a.7 La Ditta deve mantenere un sistema di registrazione (es: amperometri) delle ore effettive di utilizzo dell'emissione N.1.
- a.8 Il pressostato differenziale del filtro a maniche installato sulla linea di aspirazione del mescolatore, di cui alla emissione N.1, deve essere dotato di allarmi automatici, che hanno la funzione di garantire che la depressione al mescolare sia mantenuta nei range previsti assicurando un adeguato e pronto controllo sul funzionamento dell'impianto di abbattimento.

EMISSIONE N. 4 – SFIATO SILOS FILLER

EMISSIONE N. 5 - SFIATO SILOS CEMENTO

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

INQUINANTE	VALORE LIMITE
Polveri totali	10 mg/Nmc

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni relative agli impianti di cui alle **EMISSIONI N.4 e N.5:**

- b.1 Il monitoraggio periodico delle emissioni N.4 e N.5 è sostituito con l'ispezione mensile della funzionalità degli impianti di abbattimento, con annotazione della stessa su apposito registro, di cui al successivo punto 5. Per il mantenimento dell'efficienza di filtrazione dell'impianto di abbattimento deve essere effettuata la pulizia dei filtri ed eventuale sostituzione delle cartucce filtranti secondo specificato nel Libretto d'uso e manutenzione.
- b.2 La valvola di sicurezza marca SCUTTI modello VDS-273, installata sulla parte superiore del silos cemento di cui alla emissione N.5 per le situazioni di sovrappressione di emergenza, deve mantenere i valori a cui è stata tarata, pari: in sovrappressione 550 mm H₂O e in depressione 20 mmH₂O.

EMISSIONI DIFFUSE – MOVIMENTAZIONE MEZZI, RIFIUTI, EOW, MATERIE PRIME, MISTO CEMENTATO, FRANTUMAZIONE E MESSA IN RISERVA

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri e odori:

- c.1 L'attività può essere esercitata solo a seguito della messa in funzione dei sistemi di bagnatura previsti.
- c.2 Dovranno essere mantenuti in efficienza i nebulizzatori del "frantumatore primario" e del "frantumatore a mulino".
- c.3 L'altezza dei cumuli dei rifiuti da trattare, delle materie prime, del granulato di conglomerato bituminoso e dell'aggregato recuperato non dovrà superare i 5 metri.
- c.4 I cumuli dei rifiuti da trattare, in particolare dei rifiuti appartenenti alla Tipologia 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1 D.M. 05/02/1998, del granulato di conglomerato bituminoso e dell'aggregato recuperato dovranno essere umidificati in maniera tale da non permettere lo sviluppo di polveri nell'ambiente.
- c.5 Le strade interne ed i piazzali aziendali dovranno essere adeguatamente umidificati al fine di limitare la diffusione delle polveri. A tale scopo la ditta dovrà effettuare la

bagnatura con autobotte o tramite l'ausilio di appositi irrigatori delle corsie di transito degli automezzi.

- c.6 A fine giornata dovrà essere pulita la viabilità interna asfaltata con apposita spazzatrice.
 - c.7 Per il trasporto dei materiali polverulenti dovranno essere utilizzati automezzi dotati di dispositivi chiusi.
 - c.8 Le ruote dei mezzi pesanti in uscita dall'impianto dovranno essere adeguatamente pulite tramite passaggio in apposita vasca lavar ruote.
 - c.9 Dovranno essere mantenute in buono stato le barriere verdi, la rete-antipolvere lungo la via Emilia, la barriera di pannelli fonoassorbenti/fonoisolanti. Le barriere verdi dovranno essere oggetto di manutenzione periodica; gli interventi di manutenzione e potatura delle alberature dovranno essere eseguiti con particolare attenzione al mantenimento della funzione mitigativa anti-polvere.
 - c.10 E' vietato il carico di conglomerato bituminoso su mezzi non dotati di completa copertura.
 - c.11 Relativamente all'impianto di misto cementato devono essere mantenute efficienti: il sistema di caricamento del silos tramite tubazione, il filtro depolverizzante, la coclea tubolare chiusa e gli ugelli per la bagnatura del nastro di uscita; gli interventi di manutenzione dovranno essere annotati sul registro di cui al successivo punto 5.
 - c.12 Gli ugelli per la bagnatura del nastro del prodotto in uscita dall'impianto di misto cementato devono essere mantenuti in funzione quando il nastro trasportatore è attivo.
2. La Ditta deve mantenere l'**anemometro** presso l'impianto posizionato ad una altezza minima di 11 m, in grado di memorizzare i dati desunti che andranno successivamente archiviati ed inviati annualmente ad Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it).
- Dai dati rilevati risulta però una forte discrepanza tra quanto misurato dall'anemometro aziendale e la climatologia tipica della zona che prevede venti prevalentemente occidentali, il Gestore dovrà verificare il corretto funzionamento della centralina, l'eventuale disallineamento rispetto ai punti cardinali del goniometro e il suo eventuale funzionamento non in piano; qualora queste verifiche non dovessero riscontrare problemi od errori, si dovrà procedere a posizionarla in posizione diversa da quella attuale. Si ricorda che il corretto posizionamento di un rilevatore di velocità e direzione del vento prevede, tra le altre cose, un'altezza del sensore di vento (velocità e direzione) non inferiore a 10 m, una distanza di 10 volte l'altezza dell'ostacolo più vicino posto sopravvento rispetto alla centralina (5 volte nella direzione opposta), l'assenza di recinzioni e vegetazione alte da mantenere a distanza non inferiore a 20 metri. Le norme di riferimento per il posizionamento sono verificabili nelle norme internazionali WMO o nelle linee guida Ispra sul posizionamento delle centraline di qualità dell'aria. **Entro 1 mese dal rilascio della presente AUA**, il Gestore dovrà comunicare gli esiti di tale verifica ed eventuale riposizionamento della centralina all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it).
3. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpa

SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlimpopoli e Bertinoro, la **data di messa in esercizio** degli impianti nello **"STATO DI PROGETTO"** di cui all'istanza di modifica in oggetto, con un anticipo di almeno 15 giorni.

4. **In caso di eventuali segnalazioni di inconvenienti igienico sanitari, con riferimento anche ad esalazioni maleodoranti o diffusione di polveri**, da parte dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpae SAC di Forlì-Cesena, potrà richiedere, in accordo con il Sindaco del Comune di Forlimpopoli, Sindaco del Comune di Bertinoro e AUSL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica, monitoraggi e/o ulteriori e più puntuali prescrizioni, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.
5. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - a. dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione/manutenzione del sistema di abbattimento a carboni attivi, come richiesto al precedente punto 1., lettera c. del Paragrafo C. relativamente alla Emissione "Sfiato n. 3 serbatoi bitume e vasca dosaggio bitume;
 - b. dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni e agli interventi manutentivi effettuati al sistema di abbattimento delle polveri dei silos di cui alle **emissioni N.4 e N.5**, così come richiesto per tali emissioni al precedente punto 1., lettera b.1. del Paragrafo D.;
 - c. dovranno essere annotati gli interventi di manutenzione effettuati all'impianto di misto cementato, così come richiesto per le emissioni diffuse al precedente punto 1., lettera c.11. del Paragrafo D.
6. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti), installati sulle **emissioni E1, E4 ed E5**, deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
 - da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
 - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

7. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 8. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione
8. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei monitoraggi discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
9. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di

depurazione;

- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

10. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà

dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro segmenti uguali cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

11. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
 - A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
12. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008

Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici, celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, FTIR)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

13. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che la Società **ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l.** (C.F./ P.IVA: 04162150405) con sede legale in Comune di Bertinoro, via Ponara n. 124 è iscritta per l'attività di recupero R13-R5 sui rifiuti classificati con EER 170101, 170904 (tipologia 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98) e con EER 170302 (tipologia 7.6 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98) in virtù dell'iscrizione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 compresa nell'AUA adottata con Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 09/03/2016 con Atto Prot. Com.le 3666, e s.m.i., per l'impianto sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro Via Ponara snc.

Vista l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto, e sue successive integrazioni, ricompresa all'interno del Procedimento Unico ex art. 53 L.R. 24/2017, per l'aggiornamento della comunicazione ai sensi dell'art. 216 per l'adeguamento dell'attività di gestione rifiuti alle disposizioni del D.M. 127/2024 e ulteriori modifiche, che prevede:

- l'inserimento di due nuovi codici EER 170103 e 170107 (tipologia 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98) all'attività di recupero R13-R5;
- l'aumento dello stoccaggio annuo e del recupero annuo dei rifiuti autorizzati della tipologia 7.1 (EER 170101, 170103, 170107 e 170904) che verranno gestiti in R13-R5, che passerà da 30.000 tonn/anno a 45.000 tonn/anno;
- l'aumento dello stoccaggio annuo e del recupero annuo dei rifiuti autorizzati della tipologia 7.6 (EER 170302), che verranno gestiti in R13-R5, che passeranno da 45.000 tonn/anno a 50.230 tonnellate/anno;
- il mantenimento dei quantitativi complessivi autorizzati per lo stoccaggio istantaneo per entrambe le tipologie di rifiuti 7.1 e 7.6, definiti in 42.180 t complessive (di cui al massimo 25.000 t per la tipologia 7.1 e al massimo 36.000 t per la tipologia 7.6);
- un nuovo assetto impiantistico che prevede l'ampliamento dell'area dello stabilimento con inclusione di lotti attigui (terreni di cui al foglio 26, part. 234 e 457 del comune di Forlimpopoli) per una superficie complessiva pari a 7.058 mq;
- lo spostamento con parziale sostituzione del gruppo vagli e mulino all'interno di un'area del Comune di Forlimpopoli, l'installazione di un nuovo impianto per la produzione di misto cementato e la sostituzione parziale dei nastri trasportatori con nastri coperti, con conseguente predisposizione di una nuova planimetria di riferimento, consistente nella tavola denominata "Tavola n° 10.12 - Stato attuale e modificato - Modifica sostanziale di AUA - Planimetria depositi MP e rifiuti - scala 1:750", datata giugno 2025 e acquisita agli atti di Arpae con PG/2025/112914 del 23/06/2025;
- l'effettuazione del recupero per la produzione di End of Waste ai sensi del DM 127/2024.

Dato atto che l'art. 8 ("norme transitorie e finali"), comma 1 del medesimo D.M. 127/24 prevede quanto segue: *"Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del*

decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998 inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, e ai valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto”;

Preso atto che il progetto in oggetto è stato sottoposto a procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (Screening) ai sensi della L.R. 4/2018 e ss. mm.ii. e del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il progetto presentato nella domanda di AUA in oggetto risulta coerente con quanto valutato nell'istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) conclusasi con esclusione dall'ulteriore procedura di VIA, nel rispetto delle condizioni riportate nella Determinazione di approvazione del Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) n. 19283 del 09/10/2025 rilasciata ai sensi della L.R. 4/2018 e s.m.i. e del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla Regione Emilia-Romagna;

Tenuto conto che Arpae SAC non ha richiesto ai Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia della modifica dell'attività di recupero rifiuti, dal momento che tali aspetti vengono trattati direttamente dai Comuni per il rilascio dei titoli edilizi all'interno della Conferenza di Servizi decisoria relativa al Procedimento Unico ex art.53 della L.R. 24/2017 sopracitato;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per quanto applicabili all'impianto;

Fatto salvo:

- quanto previsto in materia di normativa antincendio;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici, con particolare riferimento alle norme in materia di conformità edilizia e di agibilità ai sensi della L.R. 15/2013;
- quanto previsto dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 in materia di valutazione di impatto ambientale, con particolare riferimento alle disposizioni della Determinazione di approvazione del Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) n. 19283 del 09/10/2025 rilasciato ai sensi della L.R. 4/2018 e s.m.i. e del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla Regione Emilia-Romagna;

PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito agli atti di Arpae con PG/2025/112914 del 23/06/2025, denominato

“Tavola n° 10.12 - Stato attuale e modificato - Modifica sostanziale di AUA - Planimetria depositi MP e rifiuti - scala 1:750”, datata giugno 2025, a firma del tecnico incaricato.

PRESCRIZIONI:

- a) La Società **ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l.** (C.F./ P.IVA: 04162150405) con sede legale in Comune di Bertinoro, via Ponara n. 124, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l’impianto sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro Via Ponara snc;
- b) L’attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l’impianto sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro Via Ponara snc, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI		QUANTITATIVI MASSIMI			ATTIVITÀ DI RECUPERO	
Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1 D.M. 05/02/1998	Codici EER	MESSA IN RISERVA		Recupero annuo (t)	Operazioni di recupero consentite	Caratteristiche end of waste
		Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)			
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	170101, 170103, 170107, 170904	42.180 t complessive (di cui al massimo 25.000 t per la tipologia 7.1 e al massimo 36.000 t per la tipologia 7.6)	45.000	45.000	R13 - R5 (ai sensi del D.M. 127/2024)	Aggregato recuperato conforme al D.M. 127/2024
7.6 - conglomerato bituminoso	170302		50.230	50.230	R13 - R5 (ai sensi del D.M. 69/2018)	Granulato di conglomerato bituminoso conforme al D.M. 69/2018
Totale (t)		42.180	95.230	95.230		
L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione rientra nella classe 2 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.						

- c) L’attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabili all’impianto, in conformità ai principi generali previsti dall’art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e in conformità al D.M. 28 giugno 2024, n. 127 e al D.M. 28 marzo 2018 n. 69. In particolare dovrà essere assicurato il rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui all’Allegato 5 al D.M. 05.02.98 e s.m.i.
- d) I materiali derivanti dall’**operazione di recupero R5** sui rifiuti di cui alla tipologia 7.1 sopra

riportati cessano di essere considerati rifiuto e sono qualificati come “aggregato recuperato” se soddisfano i criteri previsti dall’art. 3 e dall’Allegato 1 al D.M. 127/2024. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato secondo le modalità previste dall’art. 5, comma 2 del D.M. 127/24 e inviata ad Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena e ad Arpae APA Est Servizio Territoriale di Forlì-Cesena entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto.

- e) Il materiale derivante dall’**operazione di recupero R5** effettuata sul rifiuto costituito da conglomerato bituminoso classificato con codice EER 170302 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301* appartenente alla tipologia 7.6, cessa di essere considerato rifiuto qualora soddisfi criteri previsti dall’art. 3 del **D.M. 69/2018** e venga pertanto qualificato come “granulato di conglomerato bituminoso”. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo le modalità previste dalla suddetta normativa (art. 4, comma 1 del D.M. 69/18) e inviata ad Arpae AAC Est – SAC di Forlì-Cesena e Arpae APA Est – Distretto Territoriale di Forlì-Cesena.
- f) Le diverse tipologie di End of Waste dovranno essere stoccate separatamente e identificate mediante apposita cartellonistica, recante l’indicazione della tipologia di End of Waste e la numerazione del lotto corrispondente.
- g) Dovrà essere comunicata ad Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena qualsiasi variazione relativa agli amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..
- h) Nel caso in cui non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto così come disposte dal D.M. 127/2024 e dal D.M. 69/2018, i rifiuti restano classificati come tali.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, **entro il 30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori. A tal fine, si informa che Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena invierà l’ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza. L’iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

SCARICHI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA:

- La Ditta è attualmente autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016 e smi, rilasciata dal Suap del Comune di Forlimpopoli con nota del 09/03/16 prot. n. 3666, per l'insediamento adibito ad attività di produzione conglomerati bituminosi e attività di recupero rifiuti non pericolosi sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro (FC), Via Ponara snc;
- Gli scarichi già autorizzati in AUA sono così costituiti:
 - scarico S1:** acque reflue di dilavamento provenienti dall'"area scolante 1" adibita alla messa in riserva di rifiuti inerti in cumuli avente una superficie di mq 6.400,00 in asfalto e mq 6.207,00 in stabilizzato, trattate in impianto di sedimentazione composto da nr 4 vasche in serie per complessivi 180,4 mc di cui 25,64 per accumulo fanghi e disoleatore a coalescenza;
 - scarico S2:** acque reflue di dilavamento provenienti dall'"area scolante 2" adibita a parcheggio macchine operatrici e stoccaggio di inerti avente una superficie di mq 7.000,00 in stabilizzato, trattate in impianto di sedimentazione composto da nr 2 vasche in serie per complessivi 42,71 mc di cui 5,92 per accumulo fanghi e disoleatore a coalescenza;
 - scarico S3:** acque reflue di dilavamento provenienti dall'"area scolante 3" adibita alla produzione e stoccaggio di inerti avente una superficie di mq 10.239,00 in stabilizzato, trattate in impianto di sedimentazione costituito da nr 2 vasche in serie per complessivi 62,69 mc di cui 8,66 per accumulo fanghi e disoleatore a coalescenza;
- Con l'istanza di modifica sostanziale la ditta chiede nuova autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento (S4) provenienti dal dilavamento del nuovo piazzale di deposito rifiuti inerti e recupero degli stessi avente una superficie complessiva pari a mq. 5.018,00 circa, dotato di rete fognaria indipendente da quelle in essere e già autorizzate;
- I sistemi di trattamento risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06 e sono costituiti da una vasca di sedimentazione in continuo da mc 30,58 con disoleatore e filtrazione a coalescenza, tempo di ritenzione 30 minuti, volume accumulo fanghi da mc 4,25;
- E' stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni espresso da Arpae Servizio Territoriale in data 01/07/2025 acquisito al Prot. n. PG/2025/118592;
- Gli scarichi delle acque reflue di dilavamento, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapitano nello Scolo Consorziale Ponara afferente al Bacino Idrico del Fiume Bevano;
- Sono stati acquisiti pareri favorevoli condizionati con prescrizioni dal Consorzio di Bonifica della Romagna in ordine alla compatibilità idraulica ed irrigua per scarichi in canali di bonifica ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6 marzo 2007 n. 4 pervenuto alla Provincia di Forlì-Cesena in data 21/01/2009 Prot. Prov. n. 4662 e ad Arpae SAC in data 08/04/2025 al prot. n. PG/2025/66645;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue di dilavamento in acque superficiali con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica inerente la progettazione delle reti fognarie e dimensionamento dei manufatti di trattamento delle acque reflue di dilavamento acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 04/11/2008 Prot. Prov.le n. 98399 del 05/11/2008;
- Relazione Tecnica e documentazione a corredo dell'istanza di modifica sostanziale acquisita ai prot. Arpae n. PG/2025/58474-58537-58814-588194 e smi;
- Planimetria dello schema fognario dell'insediamento acquisita in atti in data 02/10/2025 Prot. Arpae n. PG/2025/174020 (**allegata**).

CONDIZIONI:

SCARICO S1:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Ponara - Forlimpopoli
Destinazione dell'insediamento	Produzione conglomerati bituminosi
Processo produttivo da cui originano le acque reflue	Acque reflue di dilavamento provenienti dal dilavamento del piazzale adibito a messa in riserva di rifiuti inerti in cumuli avente una superficie pari a mq 12.607,00
Sistemi di trattamento	impianto di sedimentazione composto da nr 4 vasche in serie aventi un volume complessivo pari a mc 180,40 di cui mc 25,46 per accumulo fanghi e disoleatore con filtrazione a coalescenza
Corpo recettore	Scolo Consorziale Ponara afferente al Bacino Idrico del Fiume Bevano

SCARICO S2:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Ponara - Forlimpopoli
Destinazione dell'insediamento	Produzione conglomerati bituminosi
Processo produttivo da cui originano le acque reflue	Acque reflue di dilavamento provenienti dal dilavamento del piazzale adibito a parcheggio e stoccaggio di inerti avente una superficie pari a mq 7.000,00
Sistemi di trattamento	impianto di sedimentazione composto da nr 2 vasche in serie aventi un volume complessivo pari a mc 42,71 di cui mc 5,92 per accumulo fanghi e disoleatore con filtrazione a coalescenza

Corpo recettore	Scolo Consorziale Ponara afferente al Bacino Idrico del Fiume Bevano
------------------------	--

SCARICO S3:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Ponara - Forlimpopoli
Destinazione dell'insediamento	Produzione conglomerati bituminosi
Processo produttivo da cui originano le acque reflue	Acque reflue di dilavamento provenienti dal dilavamento del piazzale adibito alla produzione e stoccaggio di inerti avente una superficie pari a mq 10.239,00
Sistemi di trattamento	impianto di sedimentazione composto da nr 2 vasche in serie aventi un volume complessivo pari a mc 62,69 di cui mc 8,66 per accumulo fanghi e disoleatore con filtrazione a coalescenza
Corpo recettore	Scolo Consorziale Ponara afferente al Bacino Idrico del Fiume Bevano

SCARICO S4:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Ponara - Forlimpopoli
Destinazione dell'insediamento	Produzione conglomerati bituminosi
Processo produttivo da cui originano le acque reflue	Acque reflue di dilavamento provenienti dal dilavamento della nuova area adibita a deposito rifiuti inerti e recupero degli stessi avente una superficie pari a mq 5.018,00
Sistemi di trattamento	impianto di sedimentazione in continuo composto da nr 1 vasca avente un volume pari a mc 30,58 di cui mc 4,25 per accumulo fanghi e disoleatore con filtrazione a coalescenza
Corpo recettore	Scolo Consorziale Ponara afferente al Bacino Idrico del Fiume Bevano

PRESCRIZIONI GENERALI PER TUTTI GLI SCARICHI:

1. **Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";**

2. **Con cadenza triennale, a decorrere dalla data di rilascio del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo degli scarichi per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "parte Terza" per almeno i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi totali.** Gli esiti degli stessi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato;
3. I pozzetti d'ispezione terminali, idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
4. I pozzetti di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
5. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alle vasche di sedimentazione e dei disoleatori. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
6. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
7. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
8. Gli impianti di disoleazione dovranno essere provvisti di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico e relativo sistema di allarme che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
9. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
10. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
11. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
12. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

CARATTERISTICHE

- Responsabile dello scarico:	ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.R.L.
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Ponara n. 124, Loc. Panighina, Bertinoro
- Destinazione d'uso dell'insediamento:	azienda di frantumazione di fresato e produzione conglomerati
- Potenzialità insediamento:	abitanti equivalenti totali n. 8
- Classificazione dello scarico	acque reflue domestiche
- Recettore dello scarico:	Fosso Consorziale "Ponara"
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Scarico S5 - Locali ad uso uffici Degrassatore da 400 LT (8 A.E.) per la cucina (locale ristoro) Degrassatore da 400 LT per i servizi igienici Fossa Imhoff da 8 A.E. comparto di sedimentazione: 500 lt comparto di digestione: 1600 lt filtro batterico anaerobico da 5,56 m3 altezza massa filtrante: 1,44 m

Visto il Parere favorevole allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale rilasciato da Arpae – Servizio Territoriale distretto di Forlì – Cesena in data 06/10/2025, pervenuto al Comune di Bertinoro in data 08/10/2025 e acquisito al Prot. Com.le 18964;

PRESCRIZIONI

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
2. Dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
3. **Di notificare al Comune, ogni diversa destinazione dell'insediamento** nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico;
4. Di adottare tutte le misure necessarie **per evitare un aumento**, anche temporaneo, **dell'inquinamento**;
5. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
6. **La fossa imhoff ed i pozzetti degrassatori dovranno essere vuotati con periodicità adeguata, e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà**

essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I **documenti** comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi **dovranno essere conservati** presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza **per un periodo NON inferiore a cinque anni**;

7. **La fossa imhoff, il filtro batterico ed i pozzetti degrassatori** dovranno essere costantemente mantenuti liberi da copertura di terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
8. Nel caso il sistema sia dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un sistema acustico/visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa;
9. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppi di insetti;
10. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza;
11. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed ad Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
12. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013;
13. La presente autorizzazione è valida solamente ai fini della valutazione del sistema di trattamento e non costituisce presupposto al fine della regolarità edilizia degli interventi o all'ottenimento dei titoli abilitativi ai sensi delle leggi in materia di edilizia urbanistica;
14. Il titolare del presente atto è tenuto al **rispetto di tutti i vincoli edilizi ed urbanistici vigenti, pena la revoca della presente**.

IMPATTO ACUSTICO (Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Richiamata la Valutazione di impatto acustico a firma del T.C.A.;

Visto il parere di impatto acustico prodotto da Arpae pervenuto al Comune di Forlimpopoli con Prot 18306 del 09/08/2025 che riporta quanto segue:

“Per quanto sopra esposto, viste le misure e valutazioni del TCA, considerato che, sulla base delle stesse l'attività, non determinerà il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni (ex artt.3, 4 del DPCM 14/11/97), per quanto di competenza, non si riscontrano elementi ostativi alla modifica richiesta e pertanto si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

Entro tre mesi dall'inizio dell'attività, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale una relazione tecnica contenente l'esito delle verifiche post operam, da effettuarsi in corrispondenza dei ricettori R1,R2 ed R3, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge. Le misure dovranno essere effettuate in periodo diurno in concomitanza con lo svolgimento, presso la ditta, delle attività acusticamente più rilevanti.

Si evidenzia comunque che

- *l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale (artt. 3, 4 del DPR 14/11/1997), nel tempo di riferimento diurno (periodo di attività), in qualsiasi condizione di esercizio;*
- *fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente, al fine valutare di tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.”.*

PRESCRIZIONI

1. Entro tre mesi dall'inizio dell'attività, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale una relazione tecnica contenente l'esito delle verifiche post operam, da effettuarsi in corrispondenza dei ricettori R1,R2 ed R3, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge. Le misure dovranno essere effettuate in periodo diurno in concomitanza con lo svolgimento, presso la ditta, delle attività acusticamente più rilevanti.

Si evidenzia comunque che

- l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale (artt. 3, 4 del DPR 14/11/1997), nel tempo di riferimento diurno (periodo di attività), in qualsiasi condizione di esercizio;
- fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente, al fine valutare di tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.